COMUNE DI GIANICO
Provincia di Brescia

ORDINANZA SINDACALE

N. 31 DEL 01-10-2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA VERIFICA E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VEGETAZIONE ARBOREA E ARBUSTIVA PRESENTE SU PROPRIETÀ PRIVATE PROSSIME ALLA SEDE FERROVIARIA, AL FINE DI PREVENIRE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO E PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ

IL SINDACO

VISTA la nota di FERROVIENORD S.p.A. – Servizio Manutenzione, acquisita al protocollo
comunale n. 5274 del 24/09/2026, avente ad oggetto “Richiesta ordinanza sindacale contingente ed urgente per taglio rami di alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria”;

PRESO ATTO che, nella predetta comunicazione, FERROVIENORD S.p.A. riferisce di avere
effettuato una ricognizione lungo la linea ferroviaria affidata in concessione alla Società, rilevando la presenza, in proprietà private confinanti con la sede ferroviaria, di alberature che, secondo quanto segnalato dalla medesima Società, non risulterebbero conformi alle disposizioni di cui agli artt. 52 e 55 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

CONSIDERATO che FERROVIENORD S.p.A. ha evidenziato che la possibile caduta di alberi,
rami o altre parti della vegetazione potrebbe determinare interferenze con l'infrastruttura ferroviaria, con conseguente rischio per la sicurezza dell'esercizio ferroviario e potenziale interruzione del pubblico servizio;

RILEVATO che la stessa FERROVIENORD S.p.A. ha richiesto al Comune l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente rivolta ai proprietari e ai titolari di diritti reali di godimento dei
terreni privati posti in prossimità della sede ferroviaria, affinché provvedano al taglio dei rami, degli alberi e degli arbusti suscettibili di interferire con l'infrastruttura ferroviaria, nonché alla relativa manutenzione periodica;

DATO ATTO che la segnalazione di FERROVIENORD S.p.A. non individua puntualmente le

Atto originale ORDINANZE numero 31 del 01-10-2026 firmato digitalmente da MIRCO PENDOLI il 01-10-2026 ora 13:17:08

singole proprietà private, le particelle catastali o i relativi proprietari, né contiene un elenco delle
specifiche situazioni di interferenza riscontrate;

RITENUTO, conseguentemente, che l'individuazione delle singole situazioni di interferenza con l'infrastruttura ferroviaria debba essere ricondotta, per quanto di competenza tecnica, all'attività di ricognizione e vigilanza propria del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ferma restando la responsabilità dei proprietari e dei titolari di diritti reali di godimento in ordine alla custodia e manutenzione delle proprie aree;

RITENUTO altresì che, stante l'estensione della tratta ferroviaria interessata nel territorio
comunale e l'assenza, nella segnalazione ricevuta, di un'elencazione delle singole proprietà, non risulti concretamente praticabile una notificazione individuale del presente provvedimento a tutti i soggetti potenzialmente interessati;

CONSIDERATO pertanto necessario assicurare alla presente ordinanza la più ampia forma di
pubblicità, affinché tutti i soggetti proprietari o titolari di diritti reali sulle aree interessate possano venirne a conoscenza e provvedere agli adempimenti prescritti;

RITENUTO che la presenza di vegetazione arborea e arbustiva suscettibile di caduta o di
interferenza con la sede ferroviaria possa determinare una situazione di pericolo per la sicurezza dell'esercizio ferroviario e, conseguentemente, per la pubblica incolumità, rendendo necessario adottare misure preventive;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, e in particolare le disposizioni
relative alla tutela della sede ferroviaria e delle relative pertinenze;
VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per quanto di competenza;

ORDINA

a tutti i proprietari e titolari di diritti reali di godimento di terreni privati confinanti con la sede ferroviaria o comunque posti in prossimità della stessa, ubicati nel territorio del Comune di Gianico (BS), per quanto di rispettiva competenza:

1. di procedere, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla verifica dello
stato della vegetazione arborea e arbustiva presente nelle aree di propria disponibilità, con particolare riferimento agli alberi, ai rami e agli arbusti che, per posizione, dimensioni, stato vegetativo, inclinazione, instabilità o altre condizioni, possano determinare caduta o interferenza con la sede ferroviaria e con le relative infrastrutture;

2. qualora dalla verifica di cui al punto precedente risultino situazioni suscettibili di determinare

Atto originale ORDINANZE numero 31 del 01-10-2026 firmato digitalmente da MIRCO PENDOLI il 01-10-2026 ora 13:17:08

pericolo o interferenza con l'infrastruttura ferroviaria, di provvedere, senza indugio e comunque
entro il termine massimo di 30 giorni, alla potatura, messa in sicurezza o abbattimento e rimozione della vegetazione interessata, adottando tutte le cautele necessarie per evitare danni a persone, cose e infrastrutture;

3. di mantenere successivamente le aree di propria pertinenza in condizioni tali da impedire che la vegetazione possa nuovamente determinare situazioni di pericolo o interferenza con la sede ferroviaria;

4. qualora siano riscontrate condizioni di immediato e concreto pericolo di caduta di alberi o parti di essi verso la sede ferroviaria, di adottare senza indugio ogni intervento necessario alla
messa in sicurezza dell'area e di darne contestuale comunicazione a FERROVIENORD S.p.A. e al Comune di Gianico (BS).

PRECISA

che la presente ordinanza è adottata sulla base della specifica segnalazione e della ricognizione effettuata da FERROVIENORD S.p.A., quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria, e non costituisce attestazione da parte del Comune dell'esistenza di una situazione di pericolo
riferita indistintamente a tutte le proprietà private poste in prossimità della sede ferroviaria.
Resta pertanto fermo che la valutazione tecnica delle interferenze con l'infrastruttura ferroviaria e le conseguenti esigenze di sicurezza dell'esercizio sono rimesse, per quanto di competenza, al gestore dell'infrastruttura.
La presente ordinanza non sostituisce gli eventuali ulteriori obblighi, autorizzazioni o nulla osta
previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione degli interventi di taglio, potatura o abbattimento della vegetazione.
Qualora gli interventi debbano essere eseguiti accedendo alla sede ferroviaria o interessando aree di proprietà o nella disponibilità di FERROVIENORD S.p.A., gli stessi dovranno essere
preventivamente concordati con la Società e autorizzati secondo le procedure dalla medesima
stabilite.

DISPONE

che FERROVIENORD S.p.A., per quanto di propria competenza, segnali tempestivamente al Comune le eventuali specifiche situazioni di interferenza o di pericolo riscontrate lungo la tratta ferroviaria ricadente nel territorio comunale, indicando, ove disponibili, gli elementi utili all'individuazione delle aree interessate, al fine di consentire all'Amministrazione comunale l'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.

Considerato l'elevato numero potenziale dei soggetti interessati e l'impossibilità di procedere, sulla base degli elementi forniti da FERROVIENORD S.p.A., all'individuazione nominativa di tutti i proprietari e titolari di diritti reali destinatari del presente provvedimento, dispone la massima diffusione della presente ordinanza, mediante:
• pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
• pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, con adeguata evidenza;

Atto originale ORDINANZE numero 31 del 01-10-2026 firmato digitalmente da MIRCO PENDOLI il 01-10-2026 ora 13:17:08

• trasmissione a FERROVIENORD S.p.A., affinché provveda, per quanto di propria competenza, alla più ampia diffusione della stessa e alla comunicazione ai soggetti eventualmente individuati nell'ambito delle proprie attività di ricognizione e manutenzione;

Il Servizio di Polizia Locale e gli altri organi competenti sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

In caso di mancata ottemperanza, saranno adottati, nei confronti dei soggetti responsabili, i provvedimenti previsti dalla normativa vigente, ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni di legge.
Resta salva, in ogni caso, la responsabilità dei proprietari e dei titolari di diritti reali di godimento
per gli eventuali danni derivanti dalla mancata custodia e manutenzione delle proprie aree e della relativa vegetazione.

La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brescia ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.n.267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia – Sezione di Brescia entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

IL SINDACO
Pendoli Mirco

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Atto originale ORDINANZE numero 31 del 01-10-2026 firmato digitalmente da MIRCO PENDOLI il 01-10-2026 ora 13:17:08

COMUNE DI GIANICO
Provincia di Brescia

SINDACO

ORDINANZA
N. 31 DEL 01-10-2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA VERIFICA E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VEGETAZIONE ARBOREA E ARBUSTIVA PRESENTE SU PROPRIETÀ PRIVATE PROSSIME ALLA SEDE FERROVIARIA, AL FINE DI PREVENIRE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO E PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-10-2026 al 16-10-2026.

Gianico 01-10-2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Certificato pubblicazione ORDINANZE numero 31 del 01-10-2026 firmato digitalmente da MORENA AGONI il 01-10-2026 ora 13:21:04